



Bruxelles, 13 aprile 2015  
(OR. fr)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2013/0025 (COD)

---

---

7768/15  
ADD 1

CODEC 463  
EF 65  
ECOFIN 235  
DROIPEN 30  
CRIMORG 32

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione a) della posizione del Consiglio b) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

#### DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

1/ Gli attentati subiti a gennaio 2015 dimostrano che è necessario adottare azioni risolutive contro il finanziamento del terrorismo. L'adozione della quarta direttiva sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e del regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, testi strategici per l'Unione europea, è una di queste azioni.

2/ Perché le nuove norme stabilite da questo pacchetto siano più efficaci occorre mobilitare ulteriori energie intese a:

- i) accelerare il processo di attuazione nazionale di tali norme;
- ii) attribuire adeguati poteri e risorse alle unità di informazione finanziaria degli Stati membri per una piena, completa ed efficace cooperazione nella lotta al terrorismo;
- iii) recepire e attuare concretamente le raccomandazioni della Commissione sul finanziamento del terrorismo in ordine alla valutazione sovranazionale dei rischi condotta a livello di UE, con la quale si dovrebbero in particolare valutare i rischi rappresentati dalle valute virtuali;
- iv) adottare una posizione rigorosa sulla moneta elettronica anonima.

3/ Al Consiglio europeo del 12 febbraio saranno discusse nuove iniziative di lotta al terrorismo e alla radicalizzazione. Riguardo al finanziamento del terrorismo, occorre agire a livello europeo, anche mediante modifiche dei testi giuridici vigenti, se necessario, quali:

- i) ulteriore rafforzamento dei poteri delle unità di informazione finanziaria e della loro cooperazione, che dev'essere efficace, armonizzata e sufficientemente sicura per permettere uno scambio di informazioni sensibili sul finanziamento del terrorismo;
- ii) ulteriore coordinamento tra gli Stati membri che applicano misure di adeguata verifica della clientela sui flussi internazionali verso zone ad alto rischio per la lotta al terrorismo;

- iii) impegno per istituire un sistema UE di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTS), per utilizzare i dati sui trasferimenti internazionali di fondi (sistema SWIFT) nel contrasto del terrorismo, conformemente all'accordo raggiunto con il Parlamento europeo per assicurare la cooperazione a lungo termine con gli Stati Uniti;
- iv) maggiore efficacia del sistema europeo per l'individuazione e il congelamento dei beni dei terroristi, rendendo possibile l'effettivo congelamento amministrativo di tali beni in tutta l'Unione europea;
- v) registri centrali dei conti bancari, che faciliterebbero il lavoro delle unità di informazione finanziaria e la loro cooperazione;
- vi) ulteriore rafforzamento del controllo degli strumenti di pagamento anonimi, rendendo più rigorosi sia i requisiti in materia di informazione su movimenti di oro, trasferimenti di merci e altri tipi di trasferimenti fisici di capitali, sia la regolamentazione in materia di moneta elettronica e monete virtuali.

### **DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA**

La Francia, preoccupata per la comprensibilità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dichiara che la nozione di interessi beneficiari detenuti, utilizzata nella versione in lingua francese di tale direttiva all'articolo 30, deve essere interpretata come relativa agli interessi detenuti, conformemente ai lavori preparatori, alla portata di tale disposizione e all'uso di tale espressione nella lingua francese.

## DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca, pur accogliendo con favore il compromesso sulle proposte di direttiva e di regolamento AML, deplora che tali atti stabiliscano norme aggiuntive che non corrispondono adeguatamente allo spirito della pertinente raccomandazione del GAFI (n. 11). Tale raccomandazione stabilisce solo un termine minimo di conservazione di tutte le registrazioni necessarie al perseguimento delle attività criminose. Tuttavia, l'articolo 40 della proposta di direttiva AML (e analogamente l'articolo 16 della proposta di regolamento AML) vanifica la ratio e la finalità delle misure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo fissando la durata massima di conservazione delle registrazioni (10 anni). Questa limitazione della conservazione delle registrazioni è in contrasto con le esigenze dell'azione penale.

Le registrazioni delle operazioni possono essere importanti per le indagini penali relative a reati gravi per i quali il termine di prescrizione arriva a 20 anni nella Repubblica ceca o la prescrizione è assolutamente esclusa come nel caso di reati di terrorismo, (finanziamento del terrorismo compreso). Le indagini relative a tali reati verrebbero dunque in molti casi ostacolate dall'eliminazione di prove.

La Repubblica ceca parte dal presupposto che sia opportuno fissare solo il termine minimo di conservazione delle registrazioni per adempiere alla ratio e alla finalità degli atti in questione. La determinazione della durata massima di conservazione delle registrazioni dovrebbe essere lasciata alla valutazione e alla decisione degli Stati membri, così da assicurare la conformità con il termine di prescrizione per i reati fissato a livello nazionale e con le esigenze dell'azione penale.

## DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

L'Austria è profondamente preoccupata per il fatto che il testo attuale non aumenta la trasparenza in merito alle informazioni sulla titolarità effettiva necessarie per evitare abusi dei trust a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Vi è un'evidente necessità di istituire registri pubblici dei titolari effettivi proprio nel paese la cui legislazione disciplina una persona giuridica o un trust. Per quanto riguarda le persone giuridiche, il testo attuale (articolo 30) stabilisce che il registro dei titolari effettivi sia situato nel paese la cui legislazione disciplina la persona giuridica. Purtroppo, la stessa disposizione non si applica ai trust (articolo 31).

La formulazione attuale non specifica chiaramente l'ubicazione dei registri dei trust. A nostro avviso, per essere efficaci, tali registri devono essere ubicati nei paesi la cui legislazione disciplina il trust. Qualunque altra ubicazione non contribuirebbe alla finalità di creare maggiore trasparenza, in particolare in quanto nella maggior parte degli Stati membri i trust non sono riconosciuti.

E soprattutto, la formulazione attuale lascia spazio a un'interpretazione estensiva quanto all'applicazione a livello nazionale dell'articolo 31. Vi è un chiaro rischio che gli Stati membri diano interpretazioni diverse della disposizione dell'articolo 31, con la conseguenza che i registri dei titolari effettivi dei trust verrebbero istituiti in alcuni Stati membri e non in altri. Ciò premesso, la formulazione attuale dell'articolo 31 dà libero corso ad abusi, in particolare per quanto riguarda il ricorso ai trust in situazioni transfrontaliere. Inoltre, l'articolo 31, paragrafo 4, impone la registrazione dei titolari effettivi dei trust solo quando un trust "genera obblighi fiscali". È nostra opinione che questa formulazione sia troppo ampia e dia facilmente adito a elusione ed evasione. Per esempio, un'esenzione fiscale per alcuni tipi di trust introdotta da uno Stato membro comporterebbe l'abolizione dell'obbligo di registrare i titolari effettivi di tali trust. Tali conseguenze, intenzionali o non intenzionali, possono compromettere la finalità della disposizione. L'Austria mantiene una posizione fortemente critica sulla formulazione attuale dell'articolo 31 e non la sostiene. Tuttavia, per non mettere a repentaglio un testo di compromesso altrimenti ragionevole, l'Austria può accettare il compromesso politico. Ciononostante, tenuto conto della formulazione attuale dell'articolo 31, l'Austria non vede la necessità di istituire un ufficio registro dei titolari effettivi dei trust in Austria.